
“REDO SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A. – SOCIETÀ BENEFIT”

o, in forma abbreviata,

“REDO SGR S.p.A. – Società Benefit”

– STATUTO SOCIALE –

Indice

1. Denominazione	4
2. Sede.....	4
3. Durata	4
4. Finalità e Oggetto sociale.....	4
5. Domicilio	7
6. Capitale sociale e azioni	7
7. Patrimonio della SGR e patrimonio degli OICR gestiti	7
8. Finanziamenti.....	8
9. Disposizioni relative al trasferimento delle Azioni	8
9.1 Disposizioni Generali relative al trasferimento delle Azioni	8
9.2 Diritto di Prelazione	8
9.3 Gradimento	9
9.4 Trasferimenti Autorizzati.....	10
10. Recesso	11
11. Convocazione	12
12. Intervento e voto	12
13. Presidenza dell'Assemblea	13
14. Maggioranze	13
15. Verbalizzazione	14
16. Numero, durata e compenso degli amministratori.....	15
17. Presidente e organi delegati	18
18. Deliberazioni del consiglio di amministrazione	18
19. Poteri di gestione	20
20. Politiche di remunerazione	21
21. Poteri di rappresentanza.....	21
22. Organo di controllo	21
23. Revisione legale dei conti.....	24
24. Esercizi sociali e redazione del bilancio e degli altri documenti contabili	24

25. Scritture contabili	24
26. Dividendi e distribuzioni.....	24
27. Liquidazione.....	25
28. Foro competente.....	25
29. Definizioni e Rinvii.....	25
30. Disposizioni sulle società benefit.....	27
31. Disposizioni finali e transitorie	28

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, POLITICHE DI INVESTIMENTO

1. DENOMINAZIONE

1.1 La Società è denominata

“REDO Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – Società Benefit”

o, in forma abbreviata,

“REDO SGR S.p.A. – Società Benefit”

(la “Società” o la “SGR”).

2. SEDE

2.1 La Società ha sede in Milano.

2.2 La sede sociale può essere posta o trasferita in qualsiasi indirizzo nel comune indicato nel paragrafo che precede a seguito di decisione del consiglio di amministrazione della Società.

2.3 Il consiglio di amministrazione della Società può istituire, modificare e sopprimere, in Italia o all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

3. DURATA

3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con esclusione in tal caso del diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di proroga.

3.2 La Società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.

4. FINALITÀ E OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società, avendo cura di preservare appieno la propria sostenibilità di impresa e di operare nel pieno rispetto della normativa e del criterio della sana e prudente gestione, ha come obiettivo la creazione di valore sociale attraverso la promozione di iniziative immobiliari che contribuiscono ad incrementare la dotazione di alloggi sociali, nel settore della rigenerazione urbana o aventi impatto o contenuti sociali, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e, in ogni caso, dell'oggetto sociale di cui al presente Articolo 4 dello Statuto.

4.2 La Società, ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche (di seguito

anche il “TUF”), ha per oggetto sociale:

- (a) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, la gestione, l’organizzazione e la commercializzazione di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) alternativi, propri o di terzi, rientranti nella categoria di FIA riservati di cui all’art. 1, comma 1, lettera *m-quater*, del TUF, e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti ai fondi stessi, nonché la gestione dei relativi rischi, mediante l’investimento in beni mobili, immobili e altri beni consentiti dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di riferimento;
- (b) la prestazione delle attività necessarie connesse o strumentali o comunque idonee alla realizzazione delle finalità previste nel presente Statuto, unitamente ad ulteriori attività consentite dalla normativa tempo per tempo vigente, anche regolamentare emanata dalle Autorità di Vigilanza e di controllo e non soggette a riserva di legge, anche funzionali alla gestione dei beni in cui sono di tempo in tempo investiti i fondi gestiti, ivi incluse l’attività di:
 - amministrazione dei beni immobili,
 - la consulenza in materia immobiliare;
- (c) la gestione di OICR e/o veicoli societari la cui attività di investimento e/o di gestione abbia come oggetto la *mission* strategica del *social housing* – o edilizia privata sociale – e la prestazione di consulenza nel medesimo settore;
- (d) lo svolgimento delle attività connesse con quelle di gestione svolte, ovvero ogni attività che consenta di promuovere e sviluppare l’attività principale esercitata;
- (e) lo svolgimento delle attività strumentali a quelle di gestione esercitata ovvero ogni attività a carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta.

4.3 Il patrimonio di ciascun OICR gestito dalla Società è, in via diretta o indiretta, investito in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di *leasing* immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari. Tutti tali investimenti, in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo lordo di ciascun OICR gestito (ovvero al più alto limite minimo eventualmente imposto da nuove normative in materia di FIA italiani immobiliari), (i) contribuiranno ad incrementare la dotazione di alloggi sociali e/o di edilizia universitaria e alla rigenerazione urbana aventi impatto o contenuti sociali nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e (ii) saranno ubicati all’interno della regione Lombardia o delle province di Novara o Verbano Cusio Ossola (l’“**Investimento Tipico**”). La restante parte del patrimonio di ciascun OICR gestito può essere investita, nel rispetto dei limiti di concentrazione geografica di cui al successivo paragrafo, in investimenti non ricadenti nello scopo di cui al precedente punto (i).

4.4 Gli investimenti di ciascun OICR gestito dalla Società diversi dall’Investimento Tipico di cui al precedente paragrafo potranno essere, nei limiti del 10% del valore complessivo lordo dell’OICR e salva diversa deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione secondo le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.4, al di fuori della regione Lombardia e delle province di Novara o Verbano Cusio Ossola, a condizione che siano comunque localizzati in

Italia o nell'Unione Europea e in ogni caso che si tratti di iniziative immobiliari non aventi impatto o contenuti sociali.

- 4.5 La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale non soggette a riserva di legge, nonché assumere partecipazioni in società o enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento di attività finanziarie o strumentali a quella esercitata in conformità alla normativa di rango legale o regolamentare tempo per tempo vigente.
- 4.6 Per il raggiungimento del proprio oggetto, la Società in via esemplificativa:
- (a) istituisce, con delibera del consiglio di amministrazione, uno o più fondi comuni di investimento, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche, e ai relativi regolamenti di attuazione, nonché ai sensi di normative tempo per tempo vigenti;
 - (b) adotta, contestualmente alla costituzione di ogni fondo, il relativo regolamento;
 - (c) provvede, nell'interesse dei partecipanti ai fondi, allo svolgimento esclusivo di tutte le attività previste dagli artt. 33 e segg. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche, e dalle relative norme di attuazione e con i limiti e divieti previsti della normativa primaria e della regolamentazione secondaria tempo per tempo vigenti;
 - (d) gestisce società di investimento a capitale fisso (SICAF) eterogestite;
 - (e) assume partecipazioni in società, nel rispetto della normativa primaria e della regolamentazione secondaria tempo per tempo vigenti, purché senza alcun fine di collocamento presso terzi;
 - (f) compie ogni altra attività necessaria o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale che non sia in contrasto con la citata normativa vigente.
- 4.7 La Società, in aggiunta alle attività di cui al precedente Paragrafo 4.6, può esercitare attività di servizi e consulenza in relazione ad investimenti immobiliari, in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni collegate.
- 4.8 La Società ha, inoltre, per oggetto lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economico finanziaria e immobiliare, nonché ogni altra attività connessa e strumentale, servizio accessorio o altre attività esercitabili dalla Società nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
- 4.9 In qualità di Società Benefit, la società intende perseguire finalità di beneficio comune e di sviluppo sostenibile nel medio-lungo periodo, operando in modo responsabile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, enti, associazioni, lavoratori, fornitori, clienti finali, investitori e società civile. Le specifiche finalità di beneficio comune che la Società intende perseguire, direttamente e tramite la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, sono di seguito descritte: (i) perseguire un impatto positivo per le persone che non riescono ad accedere al libero mercato delle abitazioni e/o delle residenze universitarie; (ii) perseguire un impatto positivo nelle comunità e nei quartieri in cui interviene dal punto di vista dell'agevolazione, creazione e recupero delle relazioni fra le persone, della valorizzazione degli enti del terzo settore, dei servizi offerti alla comunità ed al quartiere, nonché in termini di

riqualificazione urbana; (iii) minimizzare l'impatto negativo sulle risorse naturali, attuando un'evoluzione progressiva verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, sia nella propria operatività sia nella realizzazione e gestione dei progetti immobiliari, in linea con gli obiettivi europei, nazionali e regionali di neutralità climatica e di transizione ecologica; (iv) promuovere soluzioni che generino un impatto positivo nel settore dello sviluppo e della rigenerazione immobiliare; (v) promuovere il coinvolgimento dei propri dipendenti nel perseguimento degli obiettivi societari, nonché per il perseguimento del loro benessere lavorativo, personale e familiare. Le modalità attraverso le quali la Società intende perseguire le finalità di beneficio comune sono dettagliate all'art. 30 del presente Statuto.

5. DOMICILIO

- 5.1 Il domicilio dei soci per quanto concerne i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci o dalla elezione di domicilio comunicata per iscritto alla Società. Il socio deve comunicare, insieme al domicilio, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefax.
- 5.2 Ogni comunicazione prevista dal presente Statuto nei confronti degli azionisti deve essere effettuato mediante lettera raccomandata A.R., telefax o mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo comunicato di cui al precedente paragrafo 5.1.

CAPITALE E AZIONI

6. CAPITALE SOCIALE E AZIONI

- 6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 2.450.000,00 ed è rappresentato da 200.000.000 azioni, senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").
- 6.2 Tutte le Azioni sono nominative e non sono rappresentate da certificati azionari ma sono registrate nel libro dei soci, fatto salvo il diritto di ciascun azionista di richiedere l'emissione di un certificato fisico con oneri e spese di emissione e spedizione a proprio carico.
- 6.3 Non spetta il diritto di recesso agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 6.4 La qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali del titolare di Azioni spetta ai soggetti legittimati ai sensi di legge.
- 6.5 Il presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di inerzia o impedimento da parte di quest'ultimo, un qualsiasi amministratore della Società dovranno tempestivamente annotare nel libro soci della Società i dati relativi ad ogni socio della Società.

7. PATRIMONIO DELLA SGR E PATRIMONIO DEGLI OICR GESTITI

- 7.1 Il patrimonio della Società costituisce a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello di ciascuno degli OICR gestiti e da ciascun comparto di uno stesso OICR, che pure sono distinti tra loro, ed anche rispetto al patrimonio dei rispettivi partecipanti, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla Società stessa.

8. FINANZIAMENTI

- 8.1 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

9. DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

9.1 Disposizioni Generali relative al trasferimento delle Azioni

- 9.1.1 Il trasferimento delle Azioni è soggetto alle disposizioni di cui al presente Articolo 9.
- 9.1.2 Fatta eccezione per i Trasferimenti Autorizzati di cui al successivo paragrafo 9.4, i soci potranno trasferire le proprie Azioni soltanto nel rispetto del Diritto di Prelazione di cui al successivo paragrafo 9.2 e previo ottenimento del gradimento di cui al successivo paragrafo 9.3.
- 9.1.3 Fatta eccezione per i Trasferimenti Autorizzati, in relazione alle Azioni non sono ammessi trasferimenti a titolo gratuito ovvero che prevedano un corrispettivo non interamente rappresentato da denaro.
- 9.1.4 I soci non possono costituire o acconsentire alla costituzione di vincoli su tutte o parte delle proprie Azioni, salvo che risulti il consenso scritto del consiglio di amministrazione. È inibita ai soci l'intestazione e gestione fiduciaria di tali Azioni.
- 9.1.5 Nei casi di acquisto di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 15 del TUF, l'efficacia dell'acquisto resta sospesa sino alla positiva conclusione del procedimento previsto dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

9.2 Diritto di Prelazione

- 9.2.1 Al di fuori dei casi previsti dal successivo paragrafo 9.4, il socio (il "**Socio Cedente**") che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni (i "**Titoli Offerti**") a terzi o ad altri soci (ciascuno di tali trasferitari, il "**Terzo Trasferitario**") dovrà preventivamente offrire i Titoli Offerti a tutti gli altri soci (i "**Soci Oblati**") inviando loro (e al consiglio di amministrazione della Società, nelle persone del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale, anche ai fini del gradimento di cui del successivo paragrafo 9.3) apposita comunicazione (l'"**Offerta**") a mezzo lettera raccomandata a.r..
- 9.2.2 L'Offerta dovrà indicare:
- (a) i Titoli Offerti;
 - (b) l'indicazione del Terzo Trasferitario e di tutte le informazioni rilevanti in relazione allo stesso;
 - (c) i termini e condizioni proposti dal Socio Cedente per il trasferimento dei Titoli Offerti, compreso il corrispettivo richiesto per i Titoli Offerti e il metodo di pagamento; e
 - (d) ogni ulteriore elemento che sia rilevante ai fini dell'esercizio del Diritto di Prelazione

(come di seguito definito) da parte dei Soci Oblati.

- 9.2.3 A fronte del ricevimento dell'Offerta i Soci Oblati (ivi incluso il Terzo Trasferitario, se titolare di Azioni), secondo quanto indicato di seguito, avranno il diritto di acquistare tutti, e non meno di tutti, i Titoli Offerti alle condizioni indicate nell'Offerta (il "**Diritto di Prelazione**"). Il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato da ciascun Socio Oblato anche riservandosi la facoltà di nominare come terzo acquirente una propria Affiliata.
- 9.2.4 Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte dei Soci Oblati dell'Offerta (il "**Termine**"), i Soci Oblati dovranno comunicare al Socio Cedente, e per conoscenza alla Società, a mezzo raccomandata a.r., la propria intenzione di esercitare o meno il Diritto di Prelazione ad essi spettante ai sensi del precedente paragrafo 9.2.3 (la "**Comunicazione di Esercizio**"). Qualora la Comunicazione di Esercizio non sia ricevuta dal Socio Cedente entro il Termine, il Diritto di Prelazione si intenderà non esercitato dai Soci Oblati.
- 9.2.5 Nel concorso di più Soci Oblati che abbiano validamente esercitato il Diritto di Prelazione, ciascuno di essi (ivi incluso il Terzo Trasferitario, se titolare di Azioni) acquisterà una percentuale di Titoli Offerti proporzionale al numero di Azioni dagli stessi posseduto rispetto al numero complessivo di Azioni emesse dalla Società.
- 9.2.6 Indipendentemente da ogni eventuale diversa disposizione contenuta nell'Offerta, in caso di valido esercizio del Diritto di Prelazione, la consegna e girata dei Titoli Offerti ed il pagamento del prezzo devono essere eseguiti contestualmente entro il trentesimo (30°) Giorno Lavorativo successivo a (i) lo scadere del Termine previsto dal paragrafo 9.2.4 ovvero (ii) la data di ottenimento di autorizzazioni, consensi e/o nulla osta da parte delle competenti autorità *antitrust* e/o regolamentari, che siano necessari per poter effettuare il trasferimento (le "**Autorizzazioni**") – restando inteso che il deposito presso le competenti autorità delle richieste per l'ottenimento delle Autorizzazioni dovrà essere effettuato entro il trentesimo (30°) Giorno Lavorativo successivo alla Comunicazione di Esercizio – e, comunque, a pena di decadenza dall'esercizio del Diritto di Prelazione, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine di cui al punto (i).
- 9.2.7 Qualora alla scadenza del Termine il Diritto di Prelazione non risulti esercitato, il Socio Cedente, subordinatamente all'ottenimento del gradimento di cui al successivo Articolo 9.3, potrà liberamente trasferire tutti i Titoli Offerti entro i successivi 6 (sei) mesi purché a un corrispettivo almeno pari a quello indicato nell'Offerta. Qualora tale trasferimento non venga perfezionato entro tale termine (ovvero entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dall'ottenimento delle Autorizzazioni, ove necessarie), il Socio Cedente non potrà trasferire i Titoli Offerti se non ripetendo la procedura di cui al presente paragrafo 9.2.

9.3 **Gradimento**

- 9.3.1 Nel caso in cui i soci non esercitino il Diritto di Prelazione di cui al precedente paragrafo 9.2 entro il termine ivi previsto, il Socio Cedente dovrà preventivamente ottenere il gradimento al previsto trasferimento da parte del consiglio di amministrazione della Società (il "**Gradimento**").
- 9.3.2 Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare al Socio Cedente, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla scadenza del Termine di esercizio del Diritto di Prelazione di cui al precedente paragrafo 9.2.4, la concessione del Gradimento o, alternativamente, il diniego del Gradimento

(la “**Comunicazione di Gradimento**”). Qualora entro il predetto termine di 20 Giorni Lavorativi non pervenga alcuna comunicazione al Socio Cedente, il Gradimento si intenderà concesso e il Socio Cedente potrà alienare le proprie Azioni al Terzo Trasferitario.

9.3.3 Il consiglio di amministrazione potrà negare il gradimento unicamente qualora il Terzo Trasferitario sia (i) una persona fisica; o (ii) una società che opera in diretta concorrenza con la SGR (per tale intendendosi una società di gestione del risparmio che opera nel settore immobiliare che – sulla base degli ultimi due rendiconti e/o bilanci approvati – abbia *asset under management* immobiliari pari o superiori ad Euro 100 milioni); o (iii) una società i cui esponenti aziendali o soci di controllo siano stati condannati con sentenza definitiva per reati societari, fallimentari o contro la pubblica amministrazione o, comunque, siano privi dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente; o (iv) società per le quali, a livello individuale o di gruppo di appartenenza, l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi rappresenta più del 20% dei ricavi, a meno che non effettuino investimenti pari almeno al 10% dei ricavi per contribuire alla transizione delle strutture dedicate a tali attività verso la produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili; o (v) società attive nel settore della produzione e/o commercializzazione di armi di distruzione di massa e altre armi controverse e/o operanti in Paesi soggetti a restrizioni quali sanzioni internazionali di embargo sulle armi o coinvolti in conflitti armati e/o per i quali sono riportate violazioni dei diritti umani e/o critici per livelli di spese militari secondo autorevoli fonti internazionali; o (vi) società operanti nella produzione e/o commercializzazione del tabacco, ovvero (vii) società operanti in Paesi rientranti nella lista UE, di volta in volta vigente, delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, escluso perciò ogni mero gradimento in capo al consiglio di amministrazione.

9.3.4 Il Gradimento di cui al presente paragrafo 9.3 non costituisce “mero gradimento” ai sensi dell’art. 2355-*bis*, secondo comma, cod. civ., e, in caso di diniego del Gradimento medesimo, non è attribuito al Socio Cedente alcun diritto di recesso né è previsto in capo alla Società e/o agli altri soci alcun obbligo di acquisto delle Azioni in relazione al trasferimento delle quali il Gradimento era stato richiesto.

9.4 **Trasferimenti Autorizzati**

9.4.1 Le limitazioni al trasferimento delle Azioni previste dai precedenti paragrafi 9.2 e 9.3 non trovano applicazione al trasferimento di tutte o di parte delle Azioni da parte di un socio (il “**Socio Trasferente**”) a favore di una propria Affiliata (tale trasferimento è definito, un “**Trasferimento Autorizzato**” e il relativo trasferitario un “**Trasferitario Autorizzato**”), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (a) il Socio Trasferente abbia dato preventiva informativa scritta del proposto trasferimento agli altri soci e al presidente del consiglio di amministrazione, indicando fra l’altro, con ragionevole dettaglio, l’identità del Trasferitario Autorizzato;
- (b) il trasferimento delle Azioni a favore del Trasferitario Autorizzato sia soggetto alla condizione risolutiva, priva di effetti retroattivi, posta anche nell’interesse della Società e non rinunciabile o modificabile dalle parti senza il preventivo consenso scritto della stessa, che il Trasferitario Autorizzato cessi di essere una Affiliata del Socio Trasferente, nel qual caso le Azioni oggetto del Trasferimento Autorizzato dovranno essere prontamente ritrasferite al Socio Trasferente;

- (c) il Socio Trasferente si obblighi a rimanere solidalmente responsabile nei confronti degli altri soci e della Società per l'esatto e puntuale adempimento da parte del Trasferitario Autorizzato delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto.
- 9.4.2 Nel caso in cui si verifichi la condizione risolutiva di cui al precedente paragrafo 9.4.1(b) e fino a quando il Socio Trasferente non sia stato nuovamente iscritto nel libro dei soci della Società (ovvero in altri libri sociali e registri della Società avente analoga funzione) quale legittimo proprietario delle Azioni oggetto del Trasferimento Autorizzato, il diritto di voto eventualmente spettante alle Azioni interessate resterà sospeso. Il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, qualsiasi amministratore dovrà provvedere alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci della Società.
- 9.4.3 Si considerano in ogni caso Trasferimenti Autorizzati i trasferimenti da InvestiRE SGR S.p.A. a Fondazione Cariplo.

10. RECESSO

- 10.1 I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge e nei casi disciplinati dal presente Statuto.
- 10.2 Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC, la cui spedizione deve avvenire, a pena di decadenza:
- (a) entro 15 (quindici) giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero
 - (b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal momento in cui l'azionista ha avuto conoscenza del fatto che legittima il recesso.
- 10.3 Nell'avviso di recesso devono essere elencati:
- (a) le generalità dell'azionista recedente;
 - (b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
 - (c) il numero e la categoria delle Azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
- 10.4 Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili sino a quando la procedura di recesso non si sia conclusa.
- 10.5 In ogni caso, qualora per effetto dell'esercizio del diritto di recesso ai sensi del presente Articolo uno o più soci dovessero venire a possedere partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 15 del TUF, il recesso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, può avere esecuzione solo qualora la Banca d'Italia non vieti l'acquisizione di partecipazioni qualificate da parte di detti soci ai sensi dell'articolo 15 del TUF, in esito ai procedimenti instaurati con le comunicazioni in questione. I soci interessati sono tenuti ad eseguire le comunicazioni anzidette, in conformità all'articolo 15 del TUF e alle disposizioni attuative tempo per tempo vigenti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notizia della dichiarazione di recesso ricevuta dal consiglio di amministrazione, con indicazione della necessità di procedervi.

ASSEMBLEE DEI SOCI

11. CONVOCAZIONE

- 11.1 L'assemblea dei soci (l'“**Assemblea**”) è ordinaria o straordinaria.
- 11.2 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 11.3 L'Assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della Società ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ogni volta che sia ritenuto opportuno ovvero sia richiesto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, con avviso di convocazione, inviato ai soci ed a tutti gli aventi diritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento da parte del destinatario (quale posta, PEC, telegramma, telex, telefax), da inviare, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la prima convocazione, al domicilio risultante dai libri sociali. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data dell'adunanza in prima e in eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie all'ordine del giorno. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno verrà messa a disposizione dei soci in tempo utile prima dell'Assemblea.
- 11.4 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.
- 11.5 Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

12. INTERVENTO E VOTO

- 12.1 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
- 12.2 Spetta al presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la validità delle deleghe e di risolvere le eventuali contestazioni. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche mediante semplice delega, e i relativi documenti devono essere conservati dalla Società.
- 12.3 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
- (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e

- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

12.4 Per quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

13. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2 Il presidente dell'Assemblea verifica il diritto di intervento in Assemblea, la sussistenza dei poteri di rappresentanza, nonché la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del quorum necessario per ciascuna deliberazione. Il presidente regola la discussione, le operazioni di voto e l'attività dell'Assemblea in genere, accerta i risultati delle votazioni; il presidente svolge altresì tutte le funzioni demandategli dalla legge.

13.3 Il presidente è assistito da un segretario, anche esterno alla Società, designato dall'Assemblea a maggioranza degli intervenuti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea è designato un notaio.

14. MAGGIORANZE

14.1 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese, sia in prima convocazione che in ogni successiva convocazione, con le maggioranze di legge, fatta eccezione per le seguenti deliberazioni che richiederanno il voto favorevole dell'85% (ottantacinque per cento) delle Azioni:

- (a) autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ove la relativa offerta non sia rivolta pro quota a tutti gli Azionisti;
- (b) ove consentito dalla disciplina pro tempore vigente, esercizio del diritto di opzione relativo a Azioni proprie;
- (c) ammissione a quotazione presso un mercato regolamentato di qualsiasi categoria di Azioni della Società;
- (d) ammissione della Società a procedure concorsuali e conclusione di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 67 o 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per quanto di competenza dell'Assemblea dei soci.

Per fini di chiarezza si precisa che le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono adottate ai sensi rispettivamente degli Articoli 16 e 22 che seguono.

14.2 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese, sia in prima convocazione che in ogni successiva convocazione, con le maggioranze di legge, fatta eccezione per le seguenti deliberazioni che richiederanno il voto favorevole dell'85% (ottantacinque per cento) delle

Azioni:

- (a) modifiche del termine di durata della Società di cui al paragrafo 3.1;
- (b) modifiche della clausola dell'oggetto sociale di cui all'Articolo 4;
- (c) modifiche alle disposizioni statutarie relative:
 - (i) ai diritti delle Azioni e alla loro circolazione di cui all'Articolo 9;
 - (ii) al recesso dei soci in quanto aventi ad oggetto i diritti dei titolari di Azioni; e
 - (iii) alla *governance* della Società di cui agli Articoli 14, 16, 17, 18 e 22;
- (d) modifiche alle disposizioni di cui all'Articolo 28;
- (e) trasferimento della sede sociale all'estero;
- (f) fusioni (ad eccezione di quelle previste dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile), scissioni (ad eccezione di quelle previste dall'articolo 2506-ter, comma 5, del codice civile) e trasformazioni;
- (g) scioglimento e messa in liquidazione della Società, revoca dello stato di liquidazione;
- (h) nomina dei liquidatori e approvazione del bilancio di liquidazione.

14.3 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 14.2 che precede, le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto le seguenti materie sono prese, sia in prima convocazione che in ogni successiva convocazione, con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) delle Azioni:

- (a) modifiche del presente Statuto (diverse da quelle di cui al paragrafo 14.2 e diverse da modifiche per adeguamento dello statuto a disposizioni normative e regolamentari);
- (b) fusioni previste dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile e scissioni previste dall'articolo 2506-*ter* del codice civile, nonché altre riorganizzazioni societarie, di qualunque natura e da realizzarsi con qualunque modalità, che siano di competenza dell'Assemblea;
- (c) aumenti di capitale, eccezion fatta per le deliberazioni strettamente necessarie a ripristinare il capitale sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, ovvero dalla normativa di volta in volta applicabile, nonché a rispettare i requisiti patrimoniali previsti dalla normativa di carattere regolamentare di volta in volta applicabile e/o richiesti dalle Autorità di Vigilanza.

15. VERBALIZZAZIONE

15.1 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

- 15.2 Le delibere assembleari sono inviate ai soci a cura del consiglio di amministrazione entro 10 (dieci) giorni dalla loro verbalizzazione.

ORGANO AMMINISTRATIVO

16. NUMERO, DURATA E COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

- 16.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 11 (undici) membri, dei quali 3 (tre) dotati dei Requisiti di Indipendenza, nominati dall'Assemblea ordinaria nel rispetto delle seguenti disposizioni.
- 16.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. La composizione del consiglio di amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età e genere. A tal fine:
- (i) gli amministratori devono aver maturato, in contesti nazionali o internazionali, esperienze professionali e competenze, con particolare riguardo al *business* della Società e/o a materie economiche e/o finanziarie e/o giuridiche e/o contabili e/o di gestione aziendale e/o di gestione dei rischi e/o di politiche retributive;
 - (ii) almeno 2 (due) amministratori devono appartenere al genere meno rappresentato.
- 16.3 I membri del consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea sino ad un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.4 Agli amministratori spetta un compenso determinato su base annua e il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, cod. civ. e in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- 16.5 Salvo diverso accordo unanime tra tutti i soci, la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 16.6 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli e non unitamente ad altri soci – di almeno il 10% (dieci per cento) delle azioni.

- 16.7 Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale, a pena di inammissibilità, almeno 1 (un) giorno lavorativo prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea che deve deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 16.8 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 11 (undici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ove la lista sia presentata (i) da un socio che sia titolare – da solo e non unitamente ad altri soci – di almeno il 40% (quaranta per cento) delle azioni, la stessa deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 (due) amministratori che possiedano i Requisiti di Indipendenza e almeno 1 (un) amministratore appartenente al genere meno rappresentato, al fine di assicurare un adeguato grado di diversificazione in termini di genere e (ii) da un socio che sia titolare – da solo e non unitamente ad altri soci – di almeno il 30% (trenta per cento) delle azioni, la stessa deve contenere ed espressamente indicare almeno 1 (un) amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza e almeno 1 (uno) amministratore appartenente al genere meno rappresentato, al fine di assicurare un adeguato grado di diversificazione in termini di genere.
- 16.9 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) *curriculum vitae* dei candidati contenenti la descrizione delle caratteristiche personali e professionali e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa, ove applicabile, la dichiarazione circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità del socio che ha presentato la lista e della percentuale di partecipazione detenuta.
- 16.10 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 16.11 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.
- 16.12 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- 16.13 Per l'elezione degli amministratori si applicano le seguenti disposizioni:
- (a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 5 (cinque) amministratori, di cui almeno 2 (due) dotati dei Requisiti di Indipendenza e almeno 1 (un) amministratore appartenente al genere meno rappresentato;
 - (b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, 3 (tre) amministratori, di cui almeno 1 (uno) dotato dei Requisiti di Indipendenza e almeno 1 (un) amministratore appartenente al genere meno rappresentato;
 - (c) dalla lista che abbia ottenuto il terzo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, 2 (due) amministratori; e

- (d) dalla lista che abbia ottenuto il quarto maggior numero di voti, è tratto, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, 1 (uno) amministratore, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.
- 16.14 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di amministratori dotati dei Requisiti di Indipendenza previsto dal precedente paragrafo 16.1 il candidato non dotato dei Requisiti di Indipendenza eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato dotato dei Requisiti di Indipendenza non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire la nomina del numero di amministratori dotati dei Requisiti di Indipendenza previsto dal precedente paragrafo 16.1, l'amministratore o gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, in sostituzione degli amministratori tratti, rispettivamente, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti.
- 16.15 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dal precedente paragrafo 16.2(ii) il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire la nomina del numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dal precedente paragrafo 16.1, l'amministratore o gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, in sostituzione degli amministratori tratti, rispettivamente, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti.
- 16.16 In mancanza di liste ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente Articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori dotati dei Requisiti di Indipendenza previsto dal precedente paragrafo 16.1 e il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dal precedente paragrafo 16.2(ii).
- 16.17 Il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è nominato presidente del consiglio di amministrazione.
- 16.18 In caso di cessazione, per qualunque motivo, di uno o più amministratori, qualora sia possibile sostituirli mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., deve essere convocato – entro 20 (venti) Giorni Lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della cessazione – il consiglio di amministrazione per la nomina degli amministratori necessari per integrare il consiglio stesso; in tale ipotesi, si procede previa designazione del sostituto da

parte del socio dalla cui lista è stato tratto l'amministratore cessato. In caso di cessazione di un amministratore dotato dei Requisiti di Indipendenza, il sostituto, dovrà essere in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Dovrà, altresì, essere rispettato il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.

- 16.19 Qualora, per dimissioni o per altra causa, venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri di nomina assembleare e non fosse pertanto possibile procedere a cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., l'intero consiglio di amministrazione si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata per la nomina del nuovo organo amministrativo, secondo le modalità previste dai commi precedenti del presente articolo.
- 16.20 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo ai sensi di legge, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

17. PRESIDENTE E ORGANI DELEGATI

- 17.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non sia applicabile quanto previsto dal paragrafo 16.17 che precede, designa tra i suoi membri un presidente, nonché, se lo ritiene opportuno, uno o più vice presidenti.
- 17.2 Il consiglio di amministrazione nomina altresì un amministratore delegato determinandone funzioni e poteri, scelto tra uno dei suoi membri.
- 17.3 Con cadenza almeno bimestrale, nonché ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un membro del consiglio di amministrazione, gli eventuali consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione della Società e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni e caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle eventuali società controllate.
- 17.4 Le materie riservate per legge alla competenza del consiglio di amministrazione non possono essere delegate. Sono in ogni caso riservate alla competenza del consiglio di amministrazione e non possono inoltre essere delegate le deliberazioni di cui ai successivi paragrafi 18.4 e 18.5.

18. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 18.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 2 (due) dei consiglieri in carica o dal collegio sindacale.
- 18.2 Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente – o, in caso di sua assenza o impedimento, da ciascun amministratore – con avviso inviato al domicilio o indirizzo comunicato alla Società mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Sono comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno verrà messa a disposizione degli amministratori in tempo utile prima della riunione.
- 18.3 Salvo quanto stabilito ai paragrafi 18.4 e 18.5, per la validità delle deliberazioni del consiglio di

amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I consiglieri per qualunque ragione astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa (ossia, ai fini del calcolo della maggioranza si tiene conto dei soli amministratori votanti). In caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

18.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che (a) in deroga ai paragrafi 4.3 e 4.4, hanno ad oggetto investimenti immobiliari, anche indiretti, degli OICR gestiti, diversi dall'Investimento Tipico ed eccedenti la soglia del 10% del valore complessivo lordo dell'OICR, da realizzarsi al di fuori della Regione Lombardia e delle provincie di Novara o Verbano Cusio Ossola, e/o (b) hanno ad oggetto l'espressione del consenso a richieste di modifiche statutarie alle politiche di investimento e alle limitazioni geografiche degli OICR dalla stessa gestiti che esorbitino dal perimetro delle politiche e limitazioni di cui ai paragrafi 4.3 e 4.4 del presente Statuto, potranno essere adottate esclusivamente con (i) la presenza effettiva di tutti i consiglieri in carica meno uno, restando inteso che ove tale quorum costitutivo non venga raggiunto, la deliberazione potrà essere validamente assunta nel corso della successiva riunione del consiglio, regolarmente convocata, con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e (ii) con il voto favorevole di tutti i consiglieri intervenuti meno uno.

18.5 Le deliberazioni sulle seguenti materie potranno essere validamente adottate dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole di almeno 9 (nove) amministratori:

- (a) approvazione, con cadenza almeno annuale o inferiore in caso di modifiche e/o aggiornamento, del (i) piano pluriennale della Società e (ii) in caso di significativi scostamenti rispetto al piano pluriennale, del *budget* annuale della Società;
- (b) approvazione e/o modifica del documento di programmazione finanziaria (DPF) dei comparti del "Fondo Immobiliare Lombardia";
- (c) acquisizioni, trasferimenti, conferimenti, cessioni o affitti (a titolo di affittuario o affittante) di aziende o rami di azienda;
- (d) proposte all'Assemblea relativamente a una delle materie di cui ai paragrafi 14.2, in quanto concernenti modifiche statutarie e fermo quanto previsto al paragrafo 18.4, e 14.3;
- (e) qualora non previste o non individuate quanto all'oggetto e all'ammontare nel *budget*/piano pluriennale approvato dalla Società, operazioni compiute dalla Società nell'interesse proprio e non per conto dei fondi da essa gestiti:
 - concernenti la stipula di atti, contratti o negozi che comportino un impegno economico di importo superiore a 1/3 (un terzo) del patrimonio netto della Società; oppure
 - concernenti l'acquisto, la cessione o il trasferimento di (i) strumenti finanziari (diversi dai titoli di Stato o da altri investimenti di liquidità del mercato monetario) e/o (ii) partecipazioni in *equity* e/o (iii) beni immobili;

restando inteso che ove la delibera sulle materie di cui ai precedenti punti (a), (b) ed (e). venisse

rigettata dal consiglio di amministrazione e successivamente riproposta – fermo restando che la delibera non potrà essere riproposta prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dall'adunanza in occasione della quale essa è stata rigettata – la delibera potrà essere approvata dalla maggioranza degli amministratori in carica e, se presenti all'adunanza del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori dotati dei Requisiti di Indipendenza.

- 18.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 18.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, da un amministratore delegato se nominato; in difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal consiglio. Su consenso unanime dei consiglieri presenti possono essere ammesse alle riunioni terze persone senza diritto di voto. Il presidente della riunione sovrintende al corretto svolgimento della stessa, potendo, in particolare, regolare l'ordine e il tempo degli interventi, le proposte di voto e la verbalizzazione. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione constano del verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

19. POTERI DI GESTIONE

- 19.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e degli OICR gestiti, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che ai sensi della legge o del presente Statuto siano riservati all'Assemblea.
- 19.2 Nell'amministrazione della Società, l'organo amministrativo è tenuto a bilanciare l'obiettivo di massimizzazione degli utili della Società con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie di cui al paragrafo 4.9 che precede, in conformità con l'oggetto sociale di cui all'Articolo 4 del presente Statuto, anche in conformità al successivo articolo 30.3.
- 19.3 Il consiglio di amministrazione potrà altresì conferire, nell'ottica di una più efficiente gestione dei fondi, deleghe *ad hoc* anche a soggetti esterni alla Società, nel rispetto dei limiti prescritti dalle vigenti leggi e dalle istruzioni delle Autorità di Vigilanza.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente a deliberare:

- (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;

- (b) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie;
 - (c) la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'azionista;
 - (d) gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative e regolamentari;
 - (e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 19.4 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina. Il consiglio di amministrazione e, ove nominato, l'amministratore delegato hanno facoltà di nominare procuratori *ad negotia* nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto dei limiti di legge.

20. POLITICHE DI REMUNERAZIONE

- 20.1 Il consiglio di amministrazione elabora e riesamina, ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, la politica di remunerazione e incentivazione adottata dalla Società ed è responsabile della corretta attuazione della stessa. In tale contesto, ove lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione potrà nominare un comitato per la remunerazione, stabilendone il numero, le modalità di funzionamento ed il compenso, che avrà il compito, tra l'altro, di esprimere pareri consultivi ma non vincolanti, a supporto delle decisioni in materia di politica di remunerazione e incentivazione.
- 20.2 L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva (a) le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo nonché del personale; (b) piani basati su strumenti finanziari (es. *stock option*); (c) i criteri per la determinazione del compenso da riconoscere in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

21. POTERI DI RAPPRESENTANZA

- 21.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.
- 21.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.
- 21.3 Salvo diversa disposizione consiliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

22. ORGANO DI CONTROLLO

- 22.1 Il collegio sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, i quali durano

in carica per 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

- 22.2 I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. La composizione del collegio sindacale riflette un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età e genere. A tal fine:
- (i) i sindaci devono aver maturato, in contesti nazionali o internazionali, esperienze professionali e competenze, con particolare riguardo al *business* della Società e/o alle materie economiche e/o finanziarie e/o giuridiche e/o contabili e/o di gestione aziendale e/o di gestione dei rischi e/o di politiche retributive;
 - (ii) 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.
- 22.3 La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- 22.4 Il funzionamento, i doveri e le responsabilità del collegio sindacale sono determinati dalla legge. Il collegio sindacale vigila, in particolare, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 22.5 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettate condizioni e modalità equivalenti a quelle dettate per le riunioni in audio/video conferenza dell'Assemblea dei soci.
- 22.6 Salvo diverso accordo unanime tra tutti i soci, i sindaci vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli e non unitamente ad altri soci presentatori – di almeno il 20% (venti per cento) delle Azioni.
- 22.7 Ciascuna lista deve essere articolata in due sezioni:
- (a) nella prima sezione della lista devono essere elencati i candidati alla carica di sindaco effettivo in numero non superiore a 3 (tre), ciascuno abbinato ad un numero progressivo;
 - (b) nella seconda sezione della lista devono essere elencati i candidati alla carica di sindaco supplente in numero non superiore a 2 (due), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Le liste, corredate dei *curricula* contenenti la descrizione delle caratteristiche personali e

professionali dei soggetti designati, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale, a pena di inammissibilità, almeno 1 (uno) giorno lavorativo prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea che deve deliberare sulla nomina dei sindaci.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del collegio sindacale.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

22.8 Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 22.9, all'elezione dei membri del collegio sindacale si procederà come segue:

- (a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente; e
- (b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente;
- (c) dalla lista che abbia ottenuto il terzo maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, 1 (uno) sindaco effettivo; e
- (d) ricoprirà la carica di presidente del collegio sindacale il primo candidato della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti.

22.9 Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato previsto dal paragrafo 22.2(ii), il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

22.10 Nel caso in cui non siano eletti con le disposizioni di cui sopra tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci supplenti, ovvero non sia possibile garantire la nomina del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato previsto dal precedente paragrafo 22.2(ii), l'Assemblea nomina il collegio sindacale o i sindaci restanti con le maggioranze di legge.

22.11 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualunque motivo, un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato o, in mancanza, uno dei

supplenti, in ordine di età.

- 22.12 Quando l'Assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale, procede alla sostituzione deliberando con le maggioranze previste dalla legge, previa designazione del sostituto da parte del socio dalla cui lista è stato tratto il sindaco cessato e fermo restando in ogni caso il rispetto del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato.
- 22.13 La revoca dei sindaci è consentita alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.

23. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 23.1 La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ai sensi e di legge. I requisiti, il conferimento, l'oggetto e la durata dell'incarico nonché le connesse responsabilità della società di revisione legale sono regolate dalla legge.

BILANCIO, DOCUMENTI CONTABILI E DISTRIBUZIONI

24. ESERCIZI SOCIALI E REDAZIONE DEL BILANCIO E DEGLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI

- 24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio ha inizio alla data di costituzione della Società e si chiude il 31 dicembre 2019. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso.
- 24.2 In caso di eventuali perdite l'assemblea delibererà in merito alla loro copertura, anche se esse non sono superiori ad un terzo del capitale sociale.

25. SCRITTURE CONTABILI

- 25.1 La Società, in aggiunta alle scritture prescritte da altre norme di legge, deve redigere e tenere le scritture, i rendiconti e le relazioni semestrali contenenti ogni documento previsto dalle norme vigenti in materia di Società di Gestione del Risparmio e di Società Benefit.

26. DIVIDENDI E DISTRIBUZIONI

- 26.1 Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea deve essere dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- 26.2 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.
- 26.3 Gli utili netti di esercizio sono distribuiti ai soci secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Della quota parte di utile netto non distribuita, l'Assemblea determina l'ammontare da accantonare ad una riserva statutaria non distribuibile finalizzata al rafforzamento patrimoniale della Società, tenendo conto delle esigenze finanziarie e di patrimonializzazione della Società

stessa; gli importi accantonati in tale riserva sono utilizzati a copertura di eventuali perdite della Società. La quota parte rimanente di utile netto è portata a nuovo come utile degli esercizi precedenti e, quindi, utilizzabile a copertura di eventuali perdite della Società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

27. LIQUIDAZIONE

- 27.1 Per lo scioglimento della Società e le modalità della liquidazione valgono le norme di legge in materia, salvo quanto previsto nel successivo comma.
- 27.2 In sede di liquidazione, gli importi accantonati nella riserva statutaria di cui al precedente paragrafo 26.3 spettano ai soci secondo le regole del rimborso del capitale sociale.

28. FORO COMPETENTE

- 28.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, il depositario, gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori, oppure tra la Società e gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori, oppure tra gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori, relativa e/o inerente al presente Statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro ove ha sede la Società.

29. DEFINIZIONI E RINVII

Ai fini del presente Statuto, in aggiunta ai termini definiti nel contesto di specifiche disposizioni, i termini e le espressioni qui sotto riportati hanno il significato loro rispettivamente attribuito:

- 29.1 “**Affiliata**” indica, con riferimento a un socio, una Persona che, direttamente o indirettamente, controlli, sia controllata da o sia sottoposta a comune controllo con, detto socio, non rientrante in una delle categorie di cui al paragrafo 9.3.3 del presente Statuto.
- 29.2 “**Controllo**” indica il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..
- 29.3 “**Finanziamento Soci**” indica qualsiasi finanziamento concesso alla Società da un socio o da una sua Affiliata.
- 29.4 “**Giorno Lavorativo**” indica ciascun giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e da qualsiasi altro giorno in cui le banche sono autorizzate a non operare sulla piazza di Milano (Italia).
- 29.5 “**Persona**” indica qualsiasi impresa, individuo, partnership, joint venture, trust, associazione, società di qualsiasi tipo o ente privo di personalità giuridica.
- 29.6 “**Requisiti di Indipendenza**” indica i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interessi promosso da Assogestioni. In particolare, gli amministratori sono di regola indipendenti qualora dichiarino di:

- a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- b) non essere coniuge, parente né affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, ovvero di non essere amministratore, coniuge, parente né affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Società almeno pari al 10% o essere in grado di esercitare su di essa una influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- e) non essere esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- f) non essere o essere stato nei precedenti tre esercizi un dirigente della Società o di una società o ente che detiene una partecipazione almeno pari al 20% del capitale sociale della Società;
- g) non essere o essere stato nei precedenti tre esercizi componente (non indipendente) dell'organo con funzione di supervisione strategica o di una società o ente che detiene una partecipazione almeno pari al 20% del capitale sociale della Società;
- h) non avere o aver avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente a mezzo di società di cui sia componente dell'organo con funzione di gestione o socio rilevante, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società o con una società o ente che detiene una partecipazione almeno pari al 20% del capitale sociale della Società;
- i) non ricevere o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società che detiene una partecipazione almeno pari al 20% del capitale sociale della Società, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di componente dell'organo di supervisione strategica della società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati ai risultati aziendali, anche a base azionaria;
- j) non essere stato componente (non indipendente) dell'organo con funzione di supervisione strategica della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- k) non rivestire la carica di componente esecutivo dell'organo con funzione di gestione in un'altra società nella quale un componente dell'organo con funzione di gestione della Società sia componente del medesimo organo;
- l) non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società,
- m) non essere uno stretto familiare di un soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

29.7 “**Titoli**” indica le Azioni in qualsiasi tempo emesse dalla Società, nonché qualsiasi diritto, opzione e obbligazione che attribuisce al titolare il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni,

titoli o altri strumenti finanziari che danno diritto, immediatamente o in futuro, alla conversione in, ovvero alla sottoscrizione di Azioni, nuove o esistenti.

- 29.8 “**trasferimento**”, “**trasferire**” o simili espressioni indicano qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, volontario o meno (ivi compresi, a titolo esemplificativo, la vendita, la vendita in blocco, il conferimento in natura, la donazione, la permuta, il conferimento, la fusione e la scissione, la liquidazione, la *cessio bonorum*, la vendita con patto di riscatto, operazioni di prestito su titoli o altri negozi che comportano l’alienazione, anche transitoria, riporto, swap o altri contratti derivati, la costituzione di diritti in rem, ecc.), che comporti, direttamente o indirettamente, la vendita, il trasferimento o altre forme di disposizione in favore di terzi della (piena o nuda) proprietà di azioni o altri valori mobiliari, o di qualsiasi finanziamento soci in essere, o che comporti la creazione di diritti di godimento e/o diritti in rem su azioni, valori mobiliari, opzioni, obbligazioni, *warrant* e/o strumenti finanziari di qualsivoglia tipo (ivi comprese opzioni call e put) che possano rappresentare o avere quale sottostante il capitale di un soggetto.
- 29.9 “**Vincolo**” indica (nella misura applicabile) ogni ipoteca, pegno, diritto di prelazione, gravame, diritto di usufrutto, cessione a scopo di garanzia, diritto di garanzia o costituzione di un trust a scopo di garanzia o altro accordo o diritto di terzi che abbia l’effetto o lo scopo di costituire garanzie o trasferire la titolarità a scopo di garanzia.
- 29.10 Salvo ove diversamente specificato, il riferimento a “paragrafi” o “Articoli” in ciascuna Parte o Sezione del Presente Statuto è da intendersi quale riferimento a “paragrafi” o “Articoli” della medesima Parte o Sezione.

30. DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ BENEFIT

- 30.1 La Società applica le previsioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riferimento alle società *benefit*.
- 30.2 La Società è amministrata in conformità con quanto previsto al paragrafo 19.2 del presente Statuto, in modo da bilanciare l’obiettivo di massimizzazione degli utili della Società con il perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all’Articolo 4.9 che precede.
- 30.3 Il consiglio di amministrazione determina ciascun anno in sede di pianificazione annuale l’importo da utilizzare per iniziative coerenti con gli obiettivi di beneficio comune di cui al paragrafo 4.9 del presente Statuto; tale importo non può superare il quaranta per cento dell’utile netto risultante dal bilancio d’esercizio dell’anno precedente. Tale importo è utilizzato coerentemente al presente articolo tenendo conto della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva della Società e nella misura in cui, sulla base di valutazioni economiche previsionali, non sia passibile di generare perdite nell’esercizio in corso.
- 30.4 La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all’Articolo 4.9. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell’Impatto.
- 30.5 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio d’esercizio, che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
 - b) la valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune, che verrà effettuata dalla Società sulla base dello *standard* di valutazione esterno internazionale B *Impact Assessment* (BIA);
 - c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo, compatibilmente con quanto previsto dall'Articolo 4.9.
- 30.6 La relazione è resa pubblica attraverso il sito *internet* della Società e in ogni altra forma dovesse essere ritenuta utile dalla stessa.

31. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 31.1 Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Statuto, si applica la disciplina normativa e regolamentare in materia di società di gestione del risparmio e di esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio.
- 31.2 Le disposizioni di cui agli Articoli 16 e 18.5 dello Statuto avranno efficacia a far data dalla prima Assemblea ordinaria successiva all'approvazione del presente Statuto che approvi l'integrazione del Consiglio secondo la composizione di cui all'Articolo 16. Sino a tale data, il Consiglio resterà composto da 6 (sei) membri.
- 31.3 Le disposizioni di cui all'Articolo 22 dello Statuto avranno efficacia a far data dal primo rinnovo integrale del Collegio sindacale successivo all'approvazione del presente Statuto.